

Capitolo I
INDICAZIONI METODOLOGICHE
SULLA REDAZIONE DELL'ELABORATO SCRITTO
DI DIRITTO PENALE

1. Il parere e l'atto giudiziario in diritto penale: differenze strutturali e tratti comuni.

Come è noto, l'art. 46 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (ordinamento della professione forense) disciplina attualmente le modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato. Quantunque l'art. 49 della L. n. 247/2012, preveda che *"per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti"*, l'entrata in vigore della norma è stata prorogata di ulteriori due anni da un emendamento al D.L. 25 luglio 2018, n. 91, approvato il 3 agosto 2018. Pertanto, il programma dell'esame di Stato è precisamente quello contemplato dalla disposizione che, tra l'altro, prevede obbligatoriamente *"la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale"*, nonché *"la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo"*.

Dunque, anche il candidato "non penalista" deve necessariamente svolgere il parere di diritto penale, mentre è libero di scegliere, tra gli atti, quello a lui più confacente, avente ad oggetto il diritto privato, il diritto penale o quello amministrativo. È interessante osservare, in proposito, come sempre più spesso anche praticanti civilisti e amministrativisti decidano di optare per l'atto in diritto penale, qualora si trovino in difficoltà nella loro materia, per una ragione eminentemente pratica: come si vedrà, l'esperienza sul campo dimostra che in diritto penale esiste un atto giudiziario tipo, che è l'atto di appello, le cui contenute caratteristiche peculiari sotto il profilo formale lo rendono appetibile e fruibile anche per chi non pratica il diritto penale. Dopotutto, si tratta di comporre una sorta di "parere" *sui generis* in diritto penale che tutti i candidati sono già obbligati ad affrontare nel corso della seconda giornata delle prove scritte dell'esame di avvocato.

È chiaro che esistono delle differenze strutturali tra parere e atto di appello, ma si tratta di requisiti di tipo formale, laddove il *modus argumentandi* procede, invece, alla stessa maniera.

Di seguito, si elencano le **principali differenze** tra atto (di appello) e parere, che il candidato accorto dovrebbe sempre tenere bene a mente.

a) La forma. La forma dell'atto di appello è positivizzata dall'art. 581 c.p.p., che prevede specifici elementi. Nell'atto si devono indicare il provvedimento impugnato; l'organo giurisdizionale che lo ha emanato; il soggetto che propone l'impugnazione; i motivi in fatto e in diritto posti a base dell'appello; le conclusioni.

Al contrario, il parere non ha una propria dimensione formale prevista dal codice di rito. Malgrado ciò, come si vedrà, anche il parere deve essere svolto all'interno di un perimetro formale ben delineato, facente perno su una suddivisione dell'elaborato in cui siano presenti almeno tre parti: una contenente le premesse concernenti l'individuazione delle questioni da trattare e l'esposizione sintetica dei profili essenziali relativi agli istituti di parte generale del diritto penale sottesi alla traccia (successione di leggi nel tempo; elemento oggettivo del reato; elemento psichico; concorso di persone nel reato; concorso di reati e così via); una centrale di analisi dei problemi suggeriti dalla traccia, in fatto e in diritto; una di sintesi delle conclusioni raggiunte.

b) La sostanza. Sotto il profilo sostanziale la maggiore distanza tra parere e atto di appello si coglie nel differente scopo che informa i due tipi di elaborato scritto. Mentre l'appello ha una dimensione critica, in cui il candidato è tenuto obbligatoriamente a contrastare il provvedimento giurisdizionale ricorso con tutte le argomentazioni del caso, al fine di ottenere un risultato migliorativo per il cliente, il parere ha un carattere più oggettivo e si presenta, spesso, a soluzioni aperte, sicché può capitare che non vi siano conclusioni favorevoli per il cliente.

Si noti, ulteriormente, che sia per quanto riguarda il parere che l'atto, i dati fattuali contenuti nella traccia sono da considerare come provati, per cui il candidato non può e non deve ritenerli inesistenti o ignorarli. Rimane la possibilità, da utilizzare soprattutto nell'atto, di inserire dati spuri (cioè non forniti dalla traccia) nel tessuto argomentativo dell'elaborato, a condizione che vengano rispettate le due seguenti condizioni: i) il dato spurio non deve contraddire il senso della traccia o gli elementi circostanziali descritti nella traccia; ii) deve essere rilevante nella prospettiva giuridica posta dalla traccia.

c) La prova dei fatti. Le questioni attinenti alla prova dei fatti dedotti non afferiscono al parere. È infatti *in re ipsa* che le argomentazioni contenute nel parere saranno corrette se e in quanto verranno confermate all'esito del successivo eventuale iter dibattimentale. Tale circostanza non deve essere, dunque, specificata dal candidato. Nell'atto di appello si dà, invece, per scontato che le argomentazioni fattuali utilizzate per formulare le doglianze contro il provvedimento ricorso siano state oggetto di prova nel corso del dibattimento di primo grado.

d) Questioni di diritto processuale. Nella redazione dell'atto di appello vengono spesso in conto profili di diritto processuale penale che, invece, di norma nel parere sono assenti ovvero rilevano meno.

Per quanto concerne **i tratti comuni del parere e dell'atto di appello**, si osserva, invece, quanto segue.

a) Chiarezza, logicità e rigore espositivo. Sia l'atto che il parere devono essere scritti in modo chiaro sia nella forma, sia nella sostanza, e non devono presentare balzi logici nella argomentazione. Ciascuna conclusione deve sempre trovare la sua giustificazione nelle premesse in fatto e in diritto e, soprattutto, deve mostrare al lettore (il commissario-correttore) il percorso argomentativo seguito in modo puntuale, evidenziando un particolare rigore metodologico compositivo mai lasciato al caso. L'esposizione deve essere, dunque, guidata e si deve fare in modo che chi legga l'elaborato non debba mai chiedersi perché il candidato sta trattando un determinato argomento piuttosto che un altro. Illustrando i criteri di valutazione dell'elaborato scritto, l'art. 46 della ricordata L. n. 247 del 2012 richiama, non a caso, *“la chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione”*.

b) Concretezza dell'argomentazione. Il candidato non deve mai dimenticare che sia il parere che l'atto di appello chiedono di argomentare al fine di fornire una soluzione concreta al caso di specie contenuto nella traccia. Questo implica che l'analisi condotta nell'elaborato scritto non può limitarsi a riportare i dati fattuali forniti dalla traccia senza che gli stessi siano aggiornati alla luce delle argomentazioni in diritto ritenute corrette per la soluzione del problema posto dal quesito assegnato. Anche in questo caso, l'art. 46 richiama, quale criterio valutativo dei compiti, la dimostrazione da parte del candidato *“della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici”*.

c) Fondamenti teorici della argomentazione. Poiché le prove scritte dell'esame di avvocato sono atti e pareri simulati, è importante che essi contengano una parte dedicata ad illustrare le cognizioni del candidato sui fondamenti teorici degli istituti (di parte generale o di parte speciale) trattati nell'elaborato. Se, infatti, ad un giudice può non importare che in un atto di appello vero l'avvocato dimostri la conoscenza del diritto penale, lo stesso non può dirsi rispetto all'atto di appello composto in sede di esame di Stato. Qui il commissario-correttore è tenuto a valutare obbligatoriamente la *“conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati”* dal candidato (art. 46 L. n. 247 del 2012).

d) Interdisciplinarietà. Altro tratto che accomuna il parere e l'atto di appello è quello relativo alla capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà nelle pieghe della argomentazione giuridica (l'art. 46 chiede al candidato l'eventuale *“dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà”*). Va da sé che si tratta di un aspetto molto delicato, perché coinvolge la trattazione di istituti mutuati da altri rami del diritto che il candidato potrebbe anche non padroneggiare altrettanto bene di quello penale. Un consiglio sempre valido è quello di non eccedere: meglio scrivere qualcosa in meno piuttosto che corre il rischio di fare affermazioni destituite di fondamento.

e) Tecniche argomentative e di persuasione. Da ultimo, ma certamente non meno importante, sia nell'atto che nel parere il candidato è tenuto a dare *“dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione”* (art. 46 L. n. 247 del 2012). Nell'elaborato scritto si dovrà perciò fare uso delle principali tecniche argomentative

del diritto (*a fortiori*, *a contrariis*, *ab exemplo*, ecc.) nonché tessere l'impianto argomentativo evitando balzi logici. In pratica, al fine di persuadere il lettore circa la correttezza dell'elaborato, il candidato dovrà prestare la massima attenzione a procedere in modo logicamente ineccepibile, partendo sempre dalla premessa per giungere alla relativa conclusione, evitando di introdurre temi estranei o non pienamente pertinenti rispetto al testo della traccia fornita e ai quesiti che la stessa chiede di risolvere.

2. La prova scritta dell'esame di avvocato: una simulazione al quadrato.

Per quanto la riforma degli esami di avvocato varata alla fine degli anni ottanta abbia inteso colmare il divario fino allora esistente tra le prove scritte dell'esame e la pratica forense mediante l'introduzione, in luogo del precedente tema, del parere e dell'atto giudiziario, va sottolineato come sia il parere che l'atto siano mere simulazioni. Questa circostanza viene troppo spesso sottovalutata dal candidato, malgrado essa sia gravida di conseguenze sotto il profilo del metodo di redazione dell'atto o del parere.

Il **carattere simulato della prova scritta dell'esame di avvocato** è apprezzabile sotto due distinti profili:

— **quello statico**, relativo al contenuto della traccia sulla base del quale il candidato è chiamato a redigere l'atto;

— **quello dinamico**, concernente le modalità di redazione dell'atto, nonché le circostanze di tempo e luogo in cui l'esaminando è chiamato a confezionare l'atto richiesto.

Non appare, dunque, esagerato affermare che l'elaborato scritto stilato dall'aspirante avvocato in sede di esame, benché nella forma evochi la riproduzione di un atto o di un parere reale, nella sostanza risulti caratterizzato da una "simulazione al quadrato".

Sotto l'**aspetto statico**, va considerato che la traccia assegnata al candidato non contiene tutti i dati di fatto che pure sarebbero necessari per la completa redazione dello scritto, di cui ci si avvale nella reale pratica forense. Di più, per quanto riguarda l'atto di appello, il candidato è addirittura chiamato a impugnare una sentenza di cui non conosce neppure la motivazione.

Si consideri, in proposito, la traccia dell'atto giudiziario in materia penale assegnata nella sessione di esame dell'anno 2002:

*"Tizio, dipendente della ditta Alfa, nel timore che vengano scoperti i numerosi ammanchi di denaro da lui sottratto dai conti della stessa Alfa, **appicca nottetempo il fuoco al capannone dell'ufficio contabilità dell'azienda.***

Si sviluppa un incendio di notevoli proporzioni, che causa la morte di Mevio, ladruncolo introdottosi clandestinamente nell'immobile prima dell'azione di Tizio.

In primo grado Tizio viene ritenuto responsabile per i reati di incendio e di omicidio volontario.

Tizio chiede al proprio legale di presentare atto di appello avverso la sentenza, ribadendogli che la sua azione era determinata dal solo intento di distruggere la documentazione giacente presso l'ufficio, che egli reputava deserto.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l'atto richiesto, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame"

Come è agevole notare, la traccia non chiarisce se Tizio ha appiccato il fuoco all'esterno o all'interno del capannone, oppure direttamente sui documenti, benché l'accertamento di queste circostanze abbia un concreto rilievo al fine di chiarire la reale volontà dell'imputato riguardo all'evento incendio. Ancora, non viene indicata quale sia la misura della pena o se, ad esempio, siano state concesse a Tizio le attenuanti generiche, dati la cui conoscenza esatta è, di norma, fondamentale nella redazione dell'atto di appello.

Un altro esempio può essere tratto dalla traccia dell'atto assegnata nella sessione di esame dell'anno 1995:

“Con sentenza 26 settembre 1994 Tizio viene condannato alla pena di anni tre di reclusione e lire 2 milioni di multa per il reato di furto aggravato, commesso il 1° febbraio 1994, ritenuta la recidiva specifica reiterata. Il difensore di Tizio aveva chiesto in via principale l'assoluzione per non avere commesso il fatto e, in subordine, l'accertamento della continuazione tra il reato contestato e l'analogo reato di furto, commesso il 14 gennaio 1994, per il quale Tizio era stato condannato con sentenza 14 aprile 1994 divenuta irrevocabile. Il candidato, assunto le vesti di difensore di Tizio, rediga l'atto di appello illustrando le problematiche sottese”.

Come si può notare, la traccia è estremamente laconica nella descrizione del fatto in relazione al quale è intervenuta sentenza di condanna. Viene, infatti, solo indicato il titolo di reato ascritto a Tizio, ma assolutamente nulla è specificato in ordine a circostanze di tempo e luogo utili alla ricostruzione del fatto.

La stessa cosa è a dirsi per il parere. Si prenda il caso assegnato nella sessione del 2015:

“Tizio, alla guida della sua autovettura a bordo della quale si trova anche Caio, a causa dell'eccessiva velocità, perde il controllo del veicolo che finisce contro un albero. A seguito dell'urto, Caio riporta la frattura scomposta del bacino e del femore e viene ricoverato in ospedale, dove viene sottoposto ad intervento chirurgico.

Dopo l'intervento eseguito dal chirurgo Sempronio, a causa dell'applicazione al femore fratturato di viti eccessivamente lunghe, si determinano emorragie, infezione e cancrena che rendevano necessarie 3 emotrasfusioni. Nell'esecuzione di tali trasfusioni, il medico Mevio errava nell'individuazione del gruppo sanguigno e in conseguenza Caio decedeva.

Anche in questo caso nulla è specificato, di più preciso, in merito al decorso preciso della malattia di Caio, che pure avrebbe una estrema importanza, in un processo reale, al fine di accertare la eventuale concausalità della condotta di Tizio rispetto all'evento morte della vittima.

Un altro tratto caratteristico che spesso si presenta nella traccia simulata è quello relativo alla “perimetrazione” dell'atto. È infatti frequente che la traccia di esame richieda al candidato di svolgere considerazioni in diritto sugli istituti rilevanti ai fini della reda-

zione dell'atto. Si tratta di una vera e propria "consegna" che può essere formulata in modo generico:

"Il candidato assunto le vesti del legale di Tizio analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nelle condotte prescritte" (sessione 2014)

ovvero più specifico:

"Il candidato, assunto le vesti del legale, rediga l'atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni di questi, soffermandosi in particolare sugli effetti dell'abolitio criminis" (sessione 1997)

"Il candidato, assunto le vesti del difensore di Tizio, analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nella condotta descritta soffermandosi in particolare sulle figure della progressione criminosa dell'antefatto e post-fatto non punibili" (sessione 2012)

In quest'ultimo caso, se è vero che, da un lato, il candidato si trova maggiormente vincolato nella scelta dei temi da trattare, dall'altro risulta facilitato nell'individuazione dei profili principali del compito.

Per quanto riguarda l'**aspetto dinamico** dello scritto, va osservato come l'effetto simulazione spieghi rilievo, anzitutto, sotto il **profilo temporale**. Il candidato ha, infatti, a disposizione solo sette ore di tempo per decidere quale atto o parere redigere, analizzare la traccia, interpretarne il contenuto, fornire la soluzione ai problemi rilevanti, procedere ad una prima stesura dell'elaborato e, infine, ricopiare lo stesso in "bella copia", atteso che non vi è disponibilità di mezzi informatici e, dunque, l'atto va scritto a mano, con grafia possibilmente intellegibile per evitare che i commissari d'esame equivocino sul senso delle frasi o, peggio ancora, non riescano a decifrare il pensiero del candidato ed evitino di correggere il compito memori del fatto che *ad impossibilia nemo tenetur*. Si tratta di un tempo realmente esiguo in cui, nella realtà della pratica quotidiana, si riuscirebbe a malapena a reperire le fonti da utilizzare nella redazione dell'atto e a tracciare una scaletta di massima del lavoro da eseguire. Se a ciò aggiungiamo le **condizioni di luogo sfavorevoli** in cui si svolgono le prove di esame di avvocato (eccessivo affollamento, rumori molesti, condizioni climatiche e logistiche spesso avverse), ci si rende conto di come la "simulazione" esponga ad ulteriore *stress* psico-emotivo il candidato, già afflitto da una comprensibile ansia da risultato.

Un altro aspetto della simulazione che rileva nella dinamica dell'atto riguarda propriamente la **tecnica argomentativa**. Anzitutto, nel valutare la prova scritta di esame la commissione deve considerare la conoscenza da parte del candidato dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati. L'esaminando deve dunque dimostrare di possedere una cognizione istituzionale che invece non verrebbe esibita (e comunque non nei medesimi termini e al medesimo scopo) nella stesura di un atto realmente destinato alla Corte di appello ovvero a un cliente. Nella pratica reale, inoltre, l'avvocato può citare liberamente alla lettera i precedenti giurisprudenziali confacenti alle sue esigenze. Nello scritto simulato di esame, al contrario, il candidato deve mostrare un

certo pudore quantitativo nella citazione dei precedenti, ciò al fine di dimostrare alla commissione esaminatrice, da un lato, di essere padrone delle tecniche di persuasione e, dall'altro, per evitare di dare l'impressione di essersi limitato a trascrivere intere pagine del codice commentato in una sorta di *collage* giuridico.

Infine, si deve tenere conto che nella prova simulata non si hanno a disposizione tutti i mezzi tecnici (computer, *software* di ricerca giurisprudenziale) e didattici (manuali, monografie) di cui nella reale pratica forense si può liberamente usufruire ai fini della redazione dell'atto e del parere.

3. I fattori che incidono in modo rilevante nello svolgimento della prova scritta.

Nell'accingersi a comporre l'elaborato scritto, l'aspirante avvocato dovrebbe considerare attentamente alcuni fattori essenziali la cui incidenza sull'esito della prova è indubbia. Tali fattori sono i seguenti.

a) Il tempo. Il fattore tempo ha un rilievo fondamentale: il candidato ha a disposizione solo sette ore per comporre il parere e altrettanta per l'elaborazione dell'atto. Si tratta di un tempo minimo, considerata la complessità dell'attività da svolgere.

L'imperativo categorico, dunque, è quello di risparmiare più tempo possibile. A questo fine è necessario, anzitutto, calcolare bene i tempi, dotandosi di una tabella oraria delle attività da compiere, al fine di scongiurare il rischio di "andare lunghi" nella stesura dell'elaborato. In via di massima, sarebbe utile suddividere il da farsi seguendo uno schema orario (ovviamente da personalizzare secondo le proprie esigenze) che preveda: 15 minuti per la scelta della traccia; 2 ore per l'esame della traccia, comprendente la sua lettura, la comprensione e interpretazione, l'elaborazione e la soluzione delle problematiche giuridiche sottese alla traccia; 3 ore e 15 minuti per lo svolgimento dell'elaborato, stadio nel quale si annoverano la selezione degli argomenti rilevanti, la stesura della scaletta e la stesura scritta dell'elaborato; infine, 1 ore e 30 minuti per la definizione del testo, che contempla una rilettura di sostanza e una di forma dell'elaborato nonché, da ultimo, la ricopiatura in bella grafia.

È importante osservare che si inizia a scrivere l'elaborato solo quando si hanno le idee chiare e si è completato il percorso di studio e interpretazione della traccia, sulla base di una scaletta in cui è delineata la struttura del parere o dell'atto. Procedere in modo diverso comporta, inevitabilmente, un maggior dispendio di tempo, oltre che di energie e influisce inevitabilmente sulla chiarezza e sulla logicità dell'elaborato.

Per risparmiare tempo prezioso è necessario anche sapere in anticipo cosa si deve fare. In questo senso, è fondamentale l'adozione di una tecnica compositiva generalizzata che consenta al candidato di avere piena cognizione, ancor prima di sedersi al banco, dei passaggi da seguire per una corretta redazione dell'elaborato scritto: come iniziare a scrivere; le parti in cui è diviso l'elaborato; l'utilizzo di paragrafi; la tecnica di redazione delle conclusioni e così via.

b) La scrittura manuale. Purtroppo la prova scritta deve essere svolta per mezzo della scrittura manuale, non essendo previsto dalla legge l'utilizzo di sistemi di videoscrittura. Questo pone una serie di problemi. Il primo, e più ovvio, è che si deve cerca-

re, per quanto possibile, di rendere la propria grafia chiara e intellegibile da chiunque. Inoltre, va considerato che il foglio scritto a mano ha una dimensione statica, che non consente le acrobazie permesse dalla pagina virtuale quando si scrive al *computer*, in cui gli aggiustamenti del periodo sono possibili con maggior facilità. Tutto ciò comporta che l'approccio mentale di chi scrive al *computer* sia diverso da quelli dell'amanuense. Il primo tende a immettere nell'ambiente virtuale concetti e argomenti con una minor dose di riflessione. Il secondo è, invece, portato a ragionare di più, prima di cristallizzare il proprio pensiero vergando il foglio cartaceo.

È dunque importante che il candidato riacquisti familiarità (esercitandosi il più possibile) con una dimensione della scrittura che, quantunque anacronistica nella vita professionale di tutti i giorni, non lo è affatto in sede di esame di Stato.

c) Le circostanze di tempo e luogo dell'esame. La prova scritta dell'esame di avvocato non si svolge in laboratorio. Le condizioni ambientali sono decisamente sfavorevoli: banchi ristretti per scrivere; sale affollate da centinaia di candidati; fonti di luce inadeguate; condizioni climatiche spesso ostili. Chi affronta l'esame scritto deve essere ben conscio di questi ulteriori ostacoli e deve essere pronto ad affrontarli dal punto di vista non solo fisico, ma anche psichico. È dunque della massima importanza sapersi imporre, anzitutto, una certa dose di autodisciplina per raggiungere, in ogni caso, un elevato *standard* di rendimento. Per questo, è necessario anche alimentarsi correttamente durante lo svolgimento delle prove, con cibi leggeri ma energetici, che consentano di apportare al cervello la necessaria dose di ATP. Non meno importante, poi, è l'utilizzo di presidi atti a consentire il massimo della concentrazione, soprattutto nel momento in cui ci si appresta a rileggere il compito e ricopiarlo in bella grafia. A questo scopo, potrebbe rivelarsi estremamente utile l'utilizzo dei tappi per le orecchie, che consentono di isolarsi completamente dall'ambiente circostanze nei momenti topici della prova.

d) La preparazione. Un dato è fuori di dubbio: chi non è preparato, non ha realisticamente speranze di superare lo scoglio dello scritto. L'esperienza dimostra che la preparazione tipo per questa prova richiede di praticare questi *steps*: a) preparazione teorica adeguata, conseguibile (ad esempio) attraverso lo studio del manuale di diritto penale universitario, parte generale, ciò al fine di consolidare le conoscenze circa i fondamenti teorico-istituzionali della materia; b) preparazione pratica, che presuppone lo svolgimento scritto di pareri e atti al fine di conseguire la necessaria dimistichezza con le tecniche compositive dell'elaborato scritto; c) lettura di recenti sentenze della giurisprudenza di legittimità, al fine di acquisire e/o rinforzare il proprio lessico giuridico e il *modus argumentandi*, da effettuare in modo mirato: ad esempio, privilegiando arresti recenti, pronunciati da autorevoli consessi (Sezioni Unite) su temi di rilevante interesse.

4. L'appello quale atto-tipo dell'esame scritto di avvocato.

Nel decidere la struttura del presente volume si è chiesti, anzitutto, quale tipo di atti avrebbe dovuto essere oggetto di trattazione specifica.

In effetti, la quasi totalità dei volumi pubblicati sull'argomento esibisce all'attenzione dell'aspirante avvocato un panorama piuttosto variegato delle differenti tipo-

logie di atti penali che nella prassi giudiziaria si è soliti dover redigere con maggior frequenza. Se questo *modus procedendi* privilegia, indubbiamente, lo scopo di fornire al candidato una preparazione più completa possibile, esiste, d'altro canto, il concreto rischio che il tempo speso nell'analisi e nella redazione dei più disparati atti vada a discapito del conseguimento del vero obiettivo cui dovrebbero tendere questo tipo di pubblicazioni: vale a dire, offrire al praticante avvocato i principi base per acquisire un metodo idoneo ad affrontare con successo lo scoglio rappresentato dalla prova scritta dell'esame di Stato.

In questa prospettiva, è sembrato opportuno privilegiare l'analisi approfondita dell'atto di appello che, statistiche alla mano, ben può essere considerato "l'atto-tipo" in materia penale. Scorrendo il testo delle tracce assegnate nella prova relativa alla redazione dell'atto giudiziario in materia penale a partire dal 1989 (anno in cui è stata varata la riforma dell'esame di avvocato) sino al 2017, si può rilevare che in questo lungo arco temporale (29 anni) è stato quasi sempre richiesto al candidato di redigere l'atto di appello. In due occasioni è stato necessario redigere un ricorso al tribunale del riesame avverso un provvedimento sequestro preventivo (1993) e una ordinanza di custodia cautelare in carcere (2013); altre due volte (1996 e 2006), la traccia non lasciava intendere in modo univoco il tipo di atto da svolgere, che la maggior parte dei candidati ha comunque individuato nella richiesta di incidente di esecuzione al fine di chiedere la revoca di una sentenza di condanna e l'applicazione della sospensione condizionale della pena negata dal giudice di merito (1996) e per ottenere la revoca di un provvedimento di confisca (2006); infine, in altra prova (2007) si trattava di elaborare un ricorso davanti alla magistratura di sorveglianza al fine di conseguire un provvedimento di riabilitazione in precedenza ingiustamente negato.

Come già ricordato più sopra, la frequentissima ricorrenza dell'appello quale "atto-tipo" in diritto penale ha contribuito a incrementare il fenomeno della "migrazione disciplinare" nell'ambito della prova di esame avente ad oggetto la redazione dell'atto giudiziario. In pratica, accade sempre più spesso che i candidati avvocati che esercitano la loro professione nell'ambito del diritto civile decidano di svolgere, in sede di esame, l'atto giudiziario di diritto penale, allettati dal fatto che esso, a differenza dell'omologo di diritto civile, è identificabile a priori nell'appello che solitamente risulta meno imbrigliato da requisiti di ordine formale rispetto all'atto civile e consente in modo più agevole di imbastire un discorso giuridico anche a chi avrebbe invece difficoltà a redigere l'atto di diritto civile nel caso in cui la relativa traccia riguardi un settore diverso da quello normalmente praticato.

Così stando le cose, è evidente come sia particolarmente importante, e non solo per i praticanti avvocati penalisti, presentarsi alla prova scritta dell'esame di Stato essendo in possesso di una efficace metodologia di redazione dell'atto di appello.

Al riguardo, un punto è fuori discussione. L'utilità del presente volume appare direttamente proporzionale allo sforzo che il candidato compie al fine di elaborare e appropriarsi del suo personale metodo di redazione dell'atto giudiziario e del parere in materia penale. In questo senso, va ricordato che il limitarsi a leggere atti e pareri compilati da altre persone, al fine di ampliare il bagaglio nozionistico e la conoscenza

delle soluzioni fornite a casi concreti, non è operazione che permetta al praticante di acquisire un metodo efficace di compilazione dell'elaborato scritto. A questo fine, come già osservato, è invece necessario esercitarsi in modo costante, redigendo di persona il maggior numero possibile di atti con l'accorgimento di seguire un preciso *modus procedendi*.

Ovviamente, ciascun candidato può liberamente dotarsi del proprio metodo, non esistendone, in astratto, uno più corretto di un altro, essendo sufficiente che esso permetta la redazione di un elaborato chiaro e completo.

Nel presente volume si propone un metodo di redazione dell'atto e del parere in diritto penale basato sulla esperienza maturata nell'ambito dell'insegnamento nelle scuole di specializzazione forense post-laurea e nei corsi per la preparazione all'esame di avvocato. Ad una prima parte del lavoro, che riassume sotto il profilo teorico i principi del metodo proposto, ne segue una seconda nella quale tali principi ricevono una applicazione pratica mediante la soluzione ragionata e guidata di atti di appello e pareri, relativi a casi risolti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che si ritengono particolarmente interessanti per l'argomento trattato.

A questi, inoltre, è stato affiancato lo svolgimento di altre tipologie di atto (impugnazioni in materia cautelare; incidente di esecuzione; procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza) in considerazione del fatto che sebbene assai meno frequentemente dell'appello (come si è visto), questo tipo di atti è comunque stato oggetto della prova scritta.

5. Il parere: atto a forma libera o vincolata?

Il fatto che la redazione del parere non sia positivizzata in una norma del codice di rito penale, differentemente da quanto accada per l'atto di appello, non significa – ovviamente – che non vi siano regole per la sua composizione. In linea di massima, ad eccezione delle differenze già tratteggiate rispetto all'atto di appello (vedi *supra*, in questo capitolo, par. 1), non vi sono differenze rilevanti nella struttura dei due tipi di elaborati.

È chiaro che l'atto di appello presenta una parte introduttiva (destinata alla individuazione dell'autorità giurisdizionale a cui l'atto è rivolto, alla individuazione del soggetto che appella e del provvedimento impugnato) che non è presente nel parere. Ed è altrettanto certo che mentre l'atto è scandito, ontologicamente, in diversi motivi che corrispondono alle doglianze mosse ai capi e punti della sentenza oggetto di appello, capi e punti, peraltro non precisamente individuabili nella prova simulata dell'esame, attesa la mancanza di una vera motivazione del provvedimento ricorso, nel parere questa suddivisione non appare così netta.

Nonostante ciò, il *modus argomentandi* che viene proposto in questo volume per la composizione dell'atto di appello e del parere è sostanzialmente lo stesso. Come si vedrà più oltre, sia nel parere, sia nell'atto di appello, si possono distinguere alcune fasi caratteristiche della struttura di entrambe i tipi di elaborati. Esse sono le seguenti.

- I) comprensione della traccia (comprendere);
- II) interpretazione della traccia (interpretare);

III) risoluzione dei problemi posti dalla traccia (risolvere);

IV) scelta dei temi di rilievo da trattare nello scritto (scegliere);

V) prospettazione del percorso argomentativo seguito dal candidato (prospettare).

Giova notare, ulteriormente, che anche nel parere si rende opportuno seguire una forma stilistica che renda più scorrevole e piacevole possibile la lettura dell'elaborato. Così, similmente a quanto accade per l'atto, anche il parere dovrebbe essere suddiviso in paragrafi, recanti possibilmente un numero e un titolo, così da rendere più semplice non solo il lavoro dei commissari correttori, ma anche quello di composizione dello scritto da parte dell'aspirante avvocato. Ed è appena il caso di aggiungere che anche per il parere, in modo non dissimile da quanto accade obbligatoriamente per l'appello, è necessario concludere l'elaborato con una parte finale, graficamente isolata dal resto del testo, nella quale siano riportate in modo sintetico le conclusioni che rappresentano l'*opinio iuris* del candidato sui quesiti posti dalle tracce di esame.